

maria o straordinaria di determinati atti
 è soltanto il Consiglio stesso: fino a quando
 questo non avrà deciso - non essendo ammissi-
 bile una carenza di iniziativa e di po-
 teri - la competenza è del Direttore genera-
 le; ciò va detto, particolarmente, per quan-
 to attiene alla ripartizione delle giocen-
 ze presso i vari Istituti di credito, alla enti-
 tà ed ai vincoli³⁾ bancari. Si tratta ora di
 vedere se e in quali limiti sia opportuno
 o meno avocare questa materia al Consi-
 glio di amministrazione, e una proposta
 in questo senso potrebbe essere esaminata
 in una prossima riunione.

Il Consigliere Jannaccone osserva che il
 Consiglio di amministrazione è competen-
 te a deliberare sulla gestione e l'impiego
 dei fondi ai sensi del n° 7 dell'art. 8 del
 R. D. L. 1923. n° 966.

Il Consigliere Folchi - rilevati gli scopi
 opportunamente orientativi della discus-
 sione già avvenuta in sede di Comitato ed
 oggi ripresa in questa sede, e premessa, in
 particolare, la differenza esistente fra la
 gestione ordinaria, la gestione I.N.A. - Casa